
Ordinanza commissariale 29 marzo 2004, n. 43

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 – Ordinanza commissariale n. 61/97 – Disposizioni in ordine alla presentazione della documentazione di rendicontazione.

(B.U.R. n. 14 del 07.04.2004)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale n. 2694/97 e dall'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Vista l'ordinanza commissariale del 18 novembre 1997, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 2bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 l'erogazione del saldo del contributo spettante ai proprietari aventi diritto è subordinata alla presentazione della documentazione di seguito elencata:

1. comunicazione fine lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di 10 giorni dalla data di ultimazione degli stessi;
2. attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
3. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 8 e 9 dell'art. 7, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
4. rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture quietanzate da prodursi in copia conforme. Le fatture originali debbono essere conservate ed esibite a richiesta degli organi di controllo;
5. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
6. dichiarazione del direttore dei lavori rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 28, finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nell'abitazione dei nuclei familiari sgomberati;
7. documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento, da parte delle imprese esecutrici, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, l. 61/1998;

Visti i commi 2 ter e 2 quater dell'art.9 della predetta ordinanza commissariale n. 61/97 con i quali sono stati stabiliti termini perentori per la presentazione ai comuni della documentazione di rendicontazione finale prevista dal citato comma 2 bis dello stesso art.9;

Atteso che il comma 2quater dell'art. 9, della predetta ordinanza commissariale n. 61/97 prevede la decadenza dal contributo quale sanzione da comminarsi al beneficiario che non produce nei termini stabiliti dallo stesso comma il documento unico di regolarità contributiva o le fatture quietanzate in mancanza di impedimenti oggettivi;

Rilevato che le predette disposizioni hanno sostanzialmente consentito, nella maggioranza dei casi, di cogliere l'obiettivo prefissato di una rapida definizione delle pratiche pendenti attraverso la acquisizione, da parte dei Comuni, entro i termini stabiliti della documentazione sopra richiamata;

Preso atto che alcuni Comuni hanno fatto presente che, a fronte di lavori ultimati e regolarmente eseguiti, si sono verificati casi in cui sono stati presentati oltre i termini indicati dal succitato comma 2quater, spesso per cause non direttamente imputabili ai beneficiari, il documento unico di regolarità contributiva o le fatture quietanzate e che comunque la documentazione di rendicontazione di tali interventi risulta attualmente completa di ogni suo allegato;

Ravvisata pertanto la necessità di dettare specifiche disposizioni che consentano la regolarizzazione dei casi in esame al fine di non penalizzare eccessivamente i beneficiari del contributo che hanno regolarmente eseguito i lavori di ripristino degli edifici danneggiati e che, seppure in ritardo, hanno prodotto la documentazione più volte citata;

ORDINA

Art. 1

1. All'art. 9, comma 2bis, punto 4 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, il primo periodo è così sostituito: “ rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, da prodursi in copia conforme. ”.

Art. 2

1. La causa di decadenza dal contributo di cui all'art. 9, comma 2quater, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 61/97, non opera nei confronti dei soggetti aventi diritto che, alla data di pubblicazione del presente atto, hanno presentato il documento unico di regolarità contributiva o le fatture delle spese sostenute, quietanzate per almeno l'ammontare del contributo concesso, seppure oltre il termine stabilito dallo stesso comma 2 quater dell' articolo 9.